

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 18/02/2025

## FATTO

Parte ricorrente riferisce:

- di aver stipulato, in data del 7 agosto 2019, un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto, poi, anticipatamente e di aver, quindi, diritto al rimborso delle commissioni non maturate ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, per un importo per un importo complessivo pari a € 783,88, di cui € 410,00 per le commissioni di intermediazione "pro-quota", di cui € 373,88 per le spese di istruttoria, oltre interessi legali, dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte resistente, in sede di controdeduzioni, afferma:

- che il contratto sottoscritto dal cliente prevedeva, espressamente, che le spese di istruttoria e le spese di intermediazione non fossero oggetto di restituzione "pro quota" in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto afferenti alla fase preliminare alla stipulazione.
- Che tale previsione contrattuale è coerente con quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del febbraio 2023 "Unicredit Austria", seppure in

tema di estinzione anticipata di un finanziamento immobiliare ai consumatori che, sul punto, non differisce dalla “*Lexitor*” in quanto in entrambe le casistiche esistono strumenti contrattuali (rispettivamente il “PIES” ed il “SECCI”) che esplicitano chiaramente la distinzione tra costi *recurring* e *up-front*.

- Che le spese di intermediazione, comunque, erano state percepite da un soggetto terzo e che, pertanto, in suo capo non sta la legittimazione passiva rispetto alla domanda avanzata dalla ricorrente.
- Di essere disponibile, senza ammissione di responsabilità, e quindi al solo fine conciliativo, a corrispondere in favore della ricorrente l’importo di € 196,30, per come già avanzata in sede di riscontro al reclamo.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il diritto della parte ricorrente alla riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “*dovuti per la vita residua del contratto*”, giusta previsione dell’articolo 125-sexies del TUB, in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta in corrispondenza della rata n. 77 delle 120 convenzionalmente previste.

In tema, si ha presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*. A diverso convincimento non si può giungere neppure alla luce della successiva sentenza CGE 9 febbraio 2023 (causa C-555-2021), c.d. *Unicredit Bank of Austria*, in quanto la stessa è intervenuta proprio a distinguere il regime applicabile alle due Direttive (la 2008/48 per i contratti di credito al consumo e la 2014/17 per i contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili), in considerazione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, senza revocare, quindi, la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza *Lexitor*.

Ma anche dell’attuale formulazione del comma 2, art. 11-octies, decreto-legge n. 73/2021 (introdotta con l’art. 27, decreto-legge n. 104/2023, poi convertito in legge con modificazioni dalla legge 136/2023), che non lascia spazio ad altre possibili interpretazioni.

Il secondo periodo del sopra richiamato comma, difatti, così recita: “*Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento*



*senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.*

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi.

E conseguentemente di disporre la rimborsabilità:

- per i costi *recurring* secondo il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
  - per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Stante quanto sopra, si riporta una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente perché la medesima ha computato tutti gli oneri di cui chiede il rimborso con il criterio del *pro rata temporis*.

Restano fermi, poi, i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali e, quindi, nel caso concreto, essendo stati oggetto di domanda, sono riconosciuti.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 411,00 (quattrocentoundici/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
CHIARA TENELLA SILLANI